



STATUTO

“NÉA QUOTIDIANO – A.P.S.”

DEFINIZIONI E FINALITÀ

Art. 1

“NÉA QUOTIDIANO – A.P.S.”, (di seguito denominata Associazione nel presente testo) Associazione di Promozione Sociale con sede legale in Via Roma 4 (secondo piano) a Sassuolo (MO), ai sensi del D.Lgs n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e nel rispetto della Costituzione, è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario e democratico ed ha durata illimitata.

L'Associazione non persegue finalità di lucro e ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea degli associati non necessita di modifica statutaria. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

Art. 2

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con lo scopo di promuovere socialità, mutualismo e partecipazione e contribuire alla crescita culturale e civile dei propri associati, come dell'intera comunità. L'Associazione vuole offrire ai ragazzi del territorio denominato 'Distretto Ceramico' un foglio bianco su cui essi possano catalizzare e canalizzare le loro opinioni e le loro aspirazioni. Per questo motivo lo spirito democratico è uno dei punti fondamentali della vita associativa. L'Associazione si ritiene aperta ad ogni idea e proposta proveniente dai giovani affinché possano esprimere la loro creatività in tutte le forme artistiche, proponendo loro opportunità di socializzazione per un sano impegno del tempo libero, promuovendo e valorizzando nel contempo il proprio ambito abitativo. In particolare, l'Associazione si propone di coinvolgere i giovani in attività ricreative, culturali e sociali con particolare riferimento ai ragazzi residenti o che frequentano a qualunque titolo il territorio che comprende Sassuolo, Fiorano Modenese, Formigine e Maranello.

Sono quindi finalità dell'Associazione:

- a) Promuovere il benessere individuale e collettivo, riconoscendo la felicità come diritto e valorizzando la partecipazione attiva, la solidarietà e la responsabilità civile;
- b) Sostenere la diffusione della cultura in tutte le sue forme, l'educazione permanente, l'inclusione digitale e l'accesso universale alla conoscenza e alle tecnologie;
- c) Promuovere un approccio di genere, il contrasto a ogni forma di violenza e discriminazione, e il pieno riconoscimento del ruolo delle donne nella società;
- d) Favorire la cittadinanza attiva, la coesione sociale, i valori democratici e antifascisti, anche attraverso la valorizzazione della memoria collettiva della Resistenza;
- e) Valorizzare la creatività, lo sport, il gioco e le attività culturali e ricreative come strumenti di crescita individuale e comunitaria, anche attraverso l'autogestione di spazi comuni.

Sono attività prioritarie dell'Associazione, dirette agli associati, loro famigliari e terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- *(Lettera D) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;*
- *(Lettera I) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;*
- *(Lettera L) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;*
- *(Lettera V) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.*

A titolo esemplificativo ma non esaustivo e nel rispetto delle attività di interesse generale sopra riportate, l'Associazione potrà svolgere:

1. Organizzazione di attività culturali e artistiche quali conferenze, dibattiti, presentazioni di libri, mostre, concerti, spettacoli, rassegne, proiezioni cinematografiche, festival e manifestazioni, anche in collaborazione con altre realtà associative;
2. Realizzazione di corsi di formazione e aggiornamento, laboratori, seminari, attività didattiche e progetti educativi rivolti a tutte le fasce d'età, comprese le scuole e le università, con l'obiettivo di favorire la crescita culturale, sociale e civile dei partecipanti;
3. Organizzazione di attività di socialità, tempo libero e benessere come eventi sportivi, tornei, attività motorie, ballo, giochi, iniziative gastronomiche e gestione di luoghi di aggregazione per promuovere uno stile di vita attivo e inclusivo;
4. Promozione di attività giornalistiche e di comunicazione attraverso articoli, reportage, interviste, pubblicazioni, contenuti digitali (video, podcast, fotografie) e l'uso di piattaforme social e organi di stampa, anche tramite testate registrate gestite dall'Associazione stessa;
5. Sviluppo di progetti e iniziative per dare visibilità e supporto a giovani artisti, autori, giornalisti e creativi, incentivando l'espressione delle nuove generazioni in ambito culturale e sociale;
6. Partecipare a bandi pubblici o privati e collaborare con enti, istituzioni e altre associazioni per la realizzazione e la promozione di eventi, progetti e attività di interesse generale.

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui ci si possa impegnare per la promozione dei diritti civili e contro ogni forma d'ignoranza, d'intolleranza, di violenza, di censura, d'ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori d'intervento della Associazione.

Oltre alle attività di interesse generale l'Associazione può svolgere, ai sensi della normativa vigente, attività diverse, anche di natura commerciale, secondarie e strumentali, rispetto alle attività di cui al presente Articolo, al fine di trarre risorse per il perseguimento delle finalità istituzionali.

Tali attività saranno deliberate dal Consiglio Direttivo conformemente alle linee di indirizzo dell'Assemblea degli associati.

L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore così come previsto dal D.Lgs. n.117/2017.

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai

propri associati; potrà inoltre avvalersi, per il perseguimento delle proprie finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i/le volontari/e dell'Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

GLI ASSOCIATI

Art. 4

Il numero degli associati è illimitato.

Possono essere associati della Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti non aventi scopo di lucro che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Può diventare associato chiunque si riconosca nel presente Statuto, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.

Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dallo Statuto. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Gli enti partecipano attraverso il loro legale rappresentante o un socio espressamente delegato.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà farne richiesta, sottoscrivendo apposita domanda, al Consiglio Direttivo, indicando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi della Associazione.

In caso di domanda di ammissione a associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda di ammissione a associato da parte di persone giuridiche o enti senza scopo di lucro la stessa dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante.

È compito del Consiglio Direttivo, o di uno o più consiglieri da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione verificando che l'aspirante associato abbia i requisiti di cui al presente Articolo.

Art. 5

Gli associati hanno diritto a:

- Frequentare i locali della Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dalla medesima;
- Riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti L'Associazione;
- Discutere ed approvare i rendiconti;
- Discutere e votare sulle modifiche del presente Statuto;
- Discutere ed approvare eventuali regolamenti interni;
- Eleggere ed essere eletti membri degli organi sociali;
- Visionare i libri sociali, tenuti ai sensi dell'art. 15 del Codice del Terzo Settore, e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, facendone apposita richiesta scritta al Consiglio Direttivo, che dovrà darne riscontro entro e non oltre trenta giorni, con possibilità di ottenere copia a proprie spese.

L'associato è tenuto a:

- Rispettare lo Statuto, le delibere degli organi sociali, nonché a mantenere una condotta civile nella partecipazione alle attività della Associazione e nella frequentazione della sede;
- Versare alle scadenze stabilite la quota associativa annuale decisa dal Consiglio Direttivo;
- Rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organi di garanzia dell'Associazione o, in mancanza, all'Assemblea degli associati.

La quota associativa rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, trasmissibile o rivalutabile.

Art. 6

La qualifica di associato si perde per:

- Decesso dell'associato o estinzione della persona giuridica/Ente;
- Mancato pagamento della quota associativa nei termini prescritti;
- Dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- Rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale da parte del Consiglio Direttivo;
- Espulsione.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti, a seguito di sollecito di versamento anche collettivo, comporta la decadenza dell'associato senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti dell'associato, in base alla gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, il rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale o l'espulsione, per i seguenti motivi:

- Inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- Denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi associati;
- Attentare in qualunque modo al buon andamento dell'Associazione;
- Provocare gravi disordini durante le assemblee;
- Appropriazione indebita di fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- Arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito;
- Arrecare danni morali o materiali ad altro/a associato/a ovvero a terzi in occasioni comunque connesse alla partecipazione alla vita associativa, ovvero adottate condotte che manifestino con evidenza incompatibilità con i valori sociali espressi all'Art. 2 del presente Statuto.

Ciascuno dei provvedimenti di cui all'Articolo presente dovrà essere reso noto all'associato con comunicazione scritta.

Contro ogni provvedimento disciplinare, è ammesso, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, ricorso all'organismo di garanzia dell'Associazione, se nominato, in mancanza il ricorso va presentato al Presidente che lo porta all'attenzione della prima Assemblea utile che decide nel merito.

Nell'attesa della decisione sul ricorso il provvedimento è ritenuto in vigore a tutti gli effetti.

PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTAZIONE

Art. 7

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) Quote e contributi degli associati;
- b) Eredità, donazioni e legati;
- c) Contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti istituzionali pubblici;
- d) Contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte nei limiti di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore in maniera secondaria e strumentale rispetto alle attività d'interesse generale;
- g) Erogazioni liberali di associati e dei terzi;
- h) Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, sottoscrizioni anche a premi, pesche, vendita manufatti e prodotti tipici.

Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente, non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.

Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termina rispettivamente il 1° Gennaio e il 31 Dicembre di ogni anno.

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal 1° Gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Nel bilancio viene adeguatamente documentata a cura del Consiglio Direttivo la natura secondaria e strumentale delle eventuali attività diverse realizzate dall'Associazione ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

ORGANI SOCIALI

Art. 8

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione);
- c) Il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo (organo eventuale, obbligatorio nel caso in cui ricorrano i presupposti di legge);
- e) il Revisore Legale dei Conti (organo eventuale, obbligatorio nel caso in cui ricorrano i presupposti di legge).

Le cariche associative vengono rimpiegate a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche possono essere rimpiegate le spese sostenute a causa del loro incarico.

Tutti gli organi collegiali dell'Associazione possono riunirsi sia in presenza che in collegamento per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all'ordine del giorno. I membri dell'organo potranno esercitare, attraverso la teleconferenza o la videoconferenza, tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto. In caso di ammissione di soci minorenni il diritto di voto è esercitato dagli esercenti la responsabilità genitoriale.

Art. 9

L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.

Ogni associato dispone di un solo voto.

Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro con delega scritta per un massimo di uno per associato.

L'Assemblea indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- a) Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) Approva il bilancio;
- d) Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) Delibera sull'esclusione degli associati e sul rigetto delle domande di ammissione;
- f) Delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;
- g) Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- i) Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- j) Delibera su tutte le questioni ad essa sottoposte da parte del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sull'eventuale trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente, e in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitare, anche in via telematica, almeno sette giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima ed eventuale seconda convocazione o affissione sulla bacheca presso la sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima dell'assemblea.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci.

In seconda convocazione, da svolgersi in un giorno diverso da quello fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

Per modificare lo Statuto occorrono, in proprio o per delega, in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il numero costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida con la presenza di almeno un terzo dei soci e il voto favorevole di tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 10

Il Consiglio Direttivo è l'Organo di Amministrazione, è eletto dall'Assemblea degli associati tra gli associati che non si trovino in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile (*Cause di ineleggibilità e di decadenza*) e dura in carica 3 anni.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre (3) e non superiore a nove (9) nominati dall'Assemblea dei soci, fra i soci medesimi o tra le persone indicate dai soci enti.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono far parte del Consiglio esclusivamente gli associati maggiorenni.

Nel caso in cui per dimissione o altre cause, uno o più componenti del Consiglio direttivo decadono dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, un Vicepresidente, un Tesoriere e un Segretario.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per gli adempimenti di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi sociali.

In particolare il Consiglio Direttivo delibera:

- a) Le proposte di modifica dello Statuto;
- b) I programmi delle attività;
- c) L'ammissione di nuovi soci;
- d) L'acquisto, l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni su proposta o previo parere del Presidente;
- e) Il rendiconto annuale da sottoporre all'Assemblea dei soci per l'approvazione
- f) I provvedimenti relativi alla cassa, contabilità e amministrazione;
- g) Tutti gli atti che comportino variazioni al patrimonio;
- h) La misura della quota associativa e le modalità di versamento;
- i) Tutte le questioni che non siano riservate alle competenze di altri organi.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano.

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e almeno la metà dei componenti ne faccia richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Art. 11

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente o, in assenza, al membro più anziano.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso d'urgenza ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati, nell'adunanza immediatamente successiva.

Il potere di rappresentanza attribuito al Presidente, ed eventualmente ad altri membri del Consiglio Direttivo, è generale.

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 12

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato dall'assemblea al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o qualora ritenuto opportuno dall'assemblea anche in assenza dei requisiti previsti dalla legge.

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 13

Nel caso ricorrano i presupposti di cui all'art. 31 Codice del Terzo Settore, qualora la revisione legale dei conti non sia esercitata dall'Organo di Controllo ai sensi dell'art. 30, comma 6, del Codice del Terzo Settore, l'Associazione nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. La nomina e la revoca di tale soggetto, spetta all'assemblea.

Art. 14

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 15

Per eventuali controversie tra gli associati, o tra questi e gli organi sociali o tra gli organi sociali, prima di qualunque ricorso alla giustizia ordinaria, sarà esperito un tentativo di conciliazione presso un organismo autorizzato ai sensi della vigente normativa.

SCIoglimento DELLA ASSOCIAZIONE

Art. 16

La decisione motivata di scioglimento della Associazione deve essere presa con il voto favorevole dei 3/4 (tre/quarti) degli associati in regola con le norme sul tesseramento.

In caso di estinzione o di scioglimento della Associazione il patrimonio residuo, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ente preposto per legge e salva diversa disposizione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe procedendo alla nomina di uno o più liquidatori, scelti preferibilmente tra gli associati, che ne stabiliranno le modalità.

È in ogni caso esclusa qualunque ripartizione tra gli associati del patrimonio residuo.

MARCHIO E LOGO DELLA ASSOCIAZIONE

Art. 17

Il logo della Associazione è marchio d'impresa regolarmente registrato, con Attestato di registrazione n. 302024000166461 presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Direzione Generale per la Tutela della Proprietà Industriale – UIBM.

Il marchio è stato depositato in data 08/11/2024 ed è iscritto nella Classe 38 della Classificazione Internazionale di Nizza, relativa ai servizi di telecomunicazione e trasmissione di contenuti, tra cui la diffusione multimediale e digitale.

Il titolare esclusivo del marchio è Arcuri Gabriele (al 100.0%), il quale ha concesso alla Associazione l'autorizzazione all'uso gratuito del logo e del relativo marchio per fini identificativi, promozionali e istituzionali, in coerenza con gli scopi statutari e le finalità di interesse generale di cui al presente Statuto.

Ogni utilizzo del logo da parte di terzi o in contesti estranei all'attività della Associazione dovrà essere espressamente autorizzato dal titolare del marchio.

L'Associazione si impegna a tutelare il logo e l'identità visiva in tutte le forme di comunicazione pubblica, evitando usi impropri, non autorizzati o contrari al presente Statuto.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18

Il presente Statuto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del Codice del Terzo Settore ed è soggetto ad imposta di registro in misura fissa.

Art. 19

Per quanto non previsto dallo Statuto o dal regolamento interno, si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni), del Codice Civile e delle leggi vigenti.

Data e luogo: 18/06/2025

Firma dei soci fondatori:

Alessio Bastai

Alessio Bastai

Gabriele Arcuri

Gabriele Arcuri

Davide Rosella

Davide Rosella

Daniele Saccone

Daniele Saccone

Alice Barbolini

Alice Barbolini

Alex Fazioli

Alex Fazioli

Andrea Corsini

Andrea Corsini

Asia Benatti

Asia Benatti

Barbara Belli

Barbara Belli

Beniamino Fiandri

Beniamino Fiandri

Iman Iderdar

Iman Iderdar

Leonardo Gazzotti

Leonardo Gazzotti

Lorenzo Bertoncelli

Lorenzo Bertoncelli

Riccardo Rivoli

Riccardo Rivoli

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI MODENA
UT Modena - Ufficio di Modena
Registrato il 21/07/2025
al n. 1424 Serie 3
ALLEGATO N° 1
IL FUNZIONARIO Funzionario(*)
Enrica Medici
Firma su delega del Direttore Provinciale
GALLO RICCARDO

